# REGOLAMENTO (CEE) N. 2072/70 DELLA COMMISSIONE

## del 15 ottobre 1970

## che modifica il regolamento (CEE) n. 1667/69 relativo a talune misure da applicare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70 [2], in particolare l'articolo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1432/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'adeguamento dei prezzi d'intervento o di acquisto che la Francia deve pagare, diminuiti in seguito alla svalutazione del franco francese [3], il prezzo d'intervento per il burro è diminuito, sino alla fine della campagna 1970/1971, di 4,53 %; che, ai sensi dell'articolo 2 di tale regolamento, la Francia può effettuare una riduzione inferiore a quella di cui sopra;

considerando che, in applicazione di tale articolo 2, il governo francese ha deciso di portare da 920 FF a 940 FF per 100 chilogrammi il prezzo d'acquisto del burro, con effetto dal 12 ottobre 1970;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1667/69 della Commissione, del 22 agosto 1969 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1651/70 [5], ha stabilito, per quanto concerne tali prodotti, gli importi riscossi all'esportazione e le sovvenzioni concesse all'importazione dalla Francia, destinati a compensare gli effetti delle misure di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69; che, dopo l'aumento deciso dalla Francia, il calcolo degli importi delle sovvenzioni e degli importi di compensazione fissati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1667/69 deve essere effettuato sulla base di una diminuzione del prezzo d'intervento di 2,45 %, ferma restando la regola di calcolo utilizzata precedentemente per la fissazione degli importi di compensazione e delle sovvenzioni consistente a rinunciare all'applicazione di tali importi e sovvenzioni quando l'incidenza delle misure di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69 è insignificante;

considerando che l'evoluzione della situazione del mercato lattiero-caseario in Francia è tale che i prezzi di mercato dei prodotti i cui prezzi non sono direttamente legati al prezzo d'acquisto del burro hanno raggiunto un livello che rende superflua l'applicazione degli importi supplementari di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1667/69;

considerando che è indicato, per rendere più chiara l'interpretazione, sopprimere dal regolamento (CEE) n. 1667/69 le disposizioni che non sono più applicabili in seguito alle modifiche successivamente apportate alla regolamentazione comunitaria;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli articoli da 2 a 6 del regolamento (CEE) n. 1667/69 sono sostituiti dal seguente articolo 2:

« *Articolo 2*

1. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2, le sovvenzioni concesse all'importazione e gli importi di compensazione percepiti all'esportazione dalla Francia sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 non sono applicabili al burro e al latte scremato in polvere venduti a norma

a) del regolamento (CEE) n. 1033/69 della Commissione, del 3 giugno 1969, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro mediante asta ad alcune industrie di trasformazione esportatrici [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1479/70 [7];

---

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 159 del 21. 7. 1970, pag. 20.
(4) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 18.
(5) GU n. L 180 del 14. 8. 1970, pag. 23.
(6) GU n. L 136 del 6. 6. 1969, pag. 1.
(7) GU n. L 163 del 25. 7. 1970, pag. 10.

b) del regolamento (CEE) n. 1285/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo ad alcune disposizioni per l'asta permanente per il latte scremato in polvere destinato alla trasformazione in alimenti composti per i suini ed il pollame, proveniente dalle scorte degli organismi d'intervento (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1479/70 ;

c) del regolamento (CEE) n. 1390/69 della Commissione, del 18 luglio 1969, che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1894/70 (3) ;

d) del regolamento (CEE) n. 1416/69 della Commissione, del 22 luglio 1969, relativo alla vendità di burro a prezzo ridotto ad istituzioni e collettività sensa scopi di lucro (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1479/70 ;

e) del regolamento (CEE) n. 1417/69 della Commissione, del 22 luglio 1969, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto all'esercito e a corpi assimilati (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2011/70 (6) ;

f) del regolamento (CEE) n. 1651/70 della Commissione, del 13 agosto 1970, relativo alla vendita mediante gara di burro a prezzo ridotto per l'esportazione di alcune miscele di grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1777/70 (7). »

*Articolo 2*

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1667/69 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso prende effetto a decorrere dal 12 ottobre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1970.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 22.
(2) GU n. L 178 del 19. 7. 1969, pag. 25.
(3) GU n. L 208 del 19. 9. 1970, pag. 15.
(4) GU n. L 182 del 24. 7. 1969, pag. 16.
(5) GU n. L 182 del 24. 7. 1969, pag. 18.
(6) GU n. L 222 dell'8. 10. 1970, pag. 8.
(7) GU n. L 194 del 1o. 9. 1970, pag. 56.

*ALLEGATO*

**Sovvenzioni e importi di compensazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

A. Prodotti per i quali sono fissati importi individuali

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo in FF/100 kg peso netto |
|---|---|---|
| 04.03 | Burro : | |
| | A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 % | 23,65 |
| | B. altri : | |
| | (I) aventi tenore in peso di materie grasse inferiore al 96 % | 26,49 |
| | (II) aventi tenore in peso di materie grasse uguale o superiore al 96 % | 28,65 |

B. Prodotti per i quali le sovvenzioni e gli importi di compensazione sono calcolati secondo il tenore di materie grasse

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo in FF per 1 % di materie grasse per 100 kg peso netto |
|---|---|---|
| 04.01 | Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati : | |
| | B. altri aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 % | 0,288 |
| 04.02 | Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati : | |
| | A. senza aggiunta di zuccheri : | |
| | ex II. Latte, escluso il latticello di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore al 6 %, e crema di latte in polvere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 40 % | 0,288 |
| | III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere : | |
| | ex b) diversi da quelli in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 40 % | 0,288 |
| | B. con aggiunta di zuccheri : | |
| | I. Latte e crema di latte, in polvere : | |
| | ex b) diversi dal latte speciale, detto « per alimentazione dei lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 500 g o meno aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 40 % | 0,288 (1) |
| | II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere : | |
| | ex b) diversi da quelli in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, ed aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 40 % | 0,288 (1) |

(1) Per i prodotti di questa sottovoce si applica un importo addizionale pari a 0,1101 FF per ogni percento costituente il tenore in saccarosio contenuto in 100 chilogrammi di peso netto del prodotto.